REGOLAMENTO (CEE) N. 167/74 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1974

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce n. 02.01 A II a) 2 della tariffa doganale comune (anno 1974)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, per la carne bovina congelata della sottovoce n. 02.01 A II a) 2 della tariffa doganale comune, la Comunità economica europea si è dichiarata disposta, nel quadro degli ultimi negoziati multilaterali del GATT, a procedere all'apertura di un contingente tariffario comunitario annuo di 22 000 tonnellate metriche al dazio del 20 % ; che a norma dell'accordo concluso con l'Argentina in data 8 novembre 1971 (1) il volume del succitato contingente di 22 000 tonnellate deve, con decorrenza dal 1° gennaio 1972, essere considerato come espresso in carne disossata ;

considerando che a norma degli articoli 59 e 60 dell'atto allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (2), firmato il 22 gennaio 1972, i nuovi Stati membri sono tenuti ad applicare i regolamenti di politica agricola comune a partire dal 1° febbraio 1973 e a ravvicinare i dazi delle loro tariffe doganali a quelli della tariffa doganale comune secondo il ritmo previsto all'articolo 59 di cui sopra ; che è pertanto necessario coprire il fabbisogno di importazioni dei nuovi Stati membri in provenienza dai paesi terzi per il 1974 ; che date queste condizioni e tenendo conto della dichiarazione della Comunità allegata all'accordo concluso con l'Argentina, è opportuno aprire un volume supplementare autonomo, espresso pure in carne disossata, che può essere fissato provvisoriamente a 12 000 tonnellate ; che il volume del contingente da aprire è così portato a 34 000 tonnellate ; che i dazi contingentali applicabili dai nuovi Stati membri devono essere conformi alle disposizioni dell'atto di adesione ;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente e l'applicazione ininterrotta del tasso previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in tutti gli Stati membri fino al suo esaurimento ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, appare idoneo a rispettarne la natura comunitaria rispetto ai principi suenunciati ; che questa ripartizione, per rappresentare nel miglior modo possibile l'evoluzione reale del mercato del prodotto dovrebbe essere proporzionale al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici sulle importazioni provenienti dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e sulla scorta delle prospettive economiche per l'anno contingentale considerato ;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario di volume relativamente poco elevato, sembra possibile, senza con ciò derogare alla sua natura comunitaria, prevedere nel caso specifico un sistema di utilizzazione basato su un'unica ripartizione tra gli Stati membri ; che sembra ugualmente opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di gestione della propria aliquota ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È aperto per l'anno 1974 un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce n. 02.01 A II a) 2 della tariffa doganale comune, avente un volume totale, espresso in carne disossata, di 34 000 tonnellate, di cui 22 000 a titolo convenzionale e 12 000 a titolo autonomo.

2. Ai fini dell'imputazione al contingente, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.

3. Nel quadro del volume assegnato agli Stati membri originari, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

4. Nel quadro del volume assegnato ai nuovi Stati membri, si applicano i dazi calcolati secondo le relative disposizioni dell'atto di adesione.

(1) GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 18.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 28.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario menzionato all'articolo 1 è ripartito nel modo seguente :

Germania	4 750 tonnellate
Benelux	4 570 tonnellate
Francia	2 290 tonnellate
Italia	10 390 tonnellate
Danimarca	200 tonnellate
Irlanda	100 tonnellate
Regno Unito	11 700 tonnellate.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano ogni disposizione utile per garantire agli importatori stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote che sono loro assegnate.

2. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni in provenienza dai paesi terzi presentate in dogana, accompagnate da una dichiarazione di immissione al consumo.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL